SENT. N. 15/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai seguenti magistrati

Giancarlo ASTEGIANO	Presidente
Cristiano BALDI	Consigliere relatore
Laura ALESIANI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1030 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, nei confronti di:

Paola Rollandoz (C.F. RLLPLA73P43E379L) nata a Ivrea (TO) il 3/9/1973 e residente a Hône (AO), in via Chanoux n. 25, assistita e rappresentata, come da procura alla lite versata in atti, dall'avv.to Marco Comaschi, domiciliata presso il suo studio, sito in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia n. 1;

Uditi, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa del convenuto, come da verbale.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione del 9 dicembre 2025, la Procura regionale agiva nei confronti di Bordet Sergio, Chanoux Ilo Claudio, Chanoux Mauro, Chanoux

Paolo, Chanoux Pierre Defendente, Fazari Nazareno, Galatro Chiara, Isabel Christian, Isabel Flavio, Pilatone Fabrizio, Rollandoz Paola e Stevenin Fabio per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del comune di Pontboset per complessivi euro 1.981.757,44, secondo la ripartizione analiticamente indicata nell'atto introduttivo del giudizio.

A fondamento della pretesa, in estrema sintesi, due differenti tipologie di danno, con plurime cause petendi: il principale, quale danno indiretto, derivante dal risarcimento danni che il comune di Pontboset, in virtù di sentenza civile passata in giudicato (sentenza n. 723/2009 del Tribunale di Aosta), ha dovuto versare in favore delle vittime di un incidente stradale avvenuto su strada comunale; il secondo, danno diretto, fondato sull'inutilità delle spese legali sostenute per giudizi manifestamente infondati ab origine.

Con comparsa del 5 maggio 2026 si costituiva la convenuta Rollandoz Paola chiedendo, acquisito il previo e concorde parere del PM, di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di euro 3.628,27, in unica soluzione.

Con il decreto n. 1 del 4 giugno 2026 è stata accolta l'istanza e disposto il pagamento delle somme sopra indicate nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del predetto decreto.

L'interessata ha prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini indicati (attestazione del Comune di Pontboset di avvenuto incasso e relativa reversale): la completezza e regolarità della documentazione è stata verificata nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Tanto premesso in *Fatto*

Considerato

che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile;

dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di Rollandoz Paola.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Cristiano BALDI	Giancarlo Astegiano
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 30 settembre 2026

Il funzionario della Segreteria

Ingrid Mazzarino

F.to digitalmente